
Ordinanza della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione

del 30 giugno 2009 (stato 1 gennaio 2010)

emanata dal Governo il 30 giugno 2009

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale¹⁾

1. Servizio pubblico di collocamento

Art. 1 Servizio cantonale

¹ L'Ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) è il servizio cantonale ai sensi della legislazione federale.

Art. 2 Collocamento

¹ La Sezione Ufficio di collocamento esegue i compiti previsti dall'articolo 85 capoverso 1 lettere a, c, f e k della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI)²⁾.

² A questo scopo l'UCIAML istituisce sei uffici regionali di collocamento (URC), segnatamente a Coira, Thusis, Ilanz, Grono, Davos e Samedan.

³ Il primo annuncio e la consegna del modulo "indicazioni dell'assicurato" avvengono presso l'ufficio comunale del lavoro.

Art. 3 Cassa disoccupazione

¹ La Sezione Cassa disoccupazione esegue i compiti previsti dall'articolo 81 LADI³⁾.

¹⁾ CSC [110.100](#)

²⁾ RS [837.0](#)

³⁾ RS [837.0](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 4 Misure relative al mercato del lavoro

¹ Nella Sezione Misure relative al mercato del lavoro, l'UCIAML esegue i compiti previsti dall'articolo 85 capoverso 1 lettere h e j LADI¹⁾. Inoltre, la Sezione esplica le competenze ai sensi dell'articolo 85 capoverso 1 lettera i in unione con l'articolo 59c capoverso 2 LADI.

Art. 5 Condizioni di lavoro

¹ La Sezione Condizioni di lavoro esplica le competenze ai sensi dell'articolo 36 capoverso 4 e dell'articolo 45 capoverso 4 LADI²⁾.

Art. 6 Servizio giuridico

¹ Il Servizio giuridico esegue i compiti previsti dall'articolo 85 capoverso 1 lettere b, d, e, nonché g LADI³⁾.

² Il Servizio giuridico decide in merito a opposizioni contro decisioni emanate da queste sezioni in virtù della LADI.

2. Collocamento e personale a prestito privati

Art. 7 Autorizzazione

¹ L'UCIAML è responsabile per il rilascio e il ritiro delle autorizzazioni di collocamento e personale a prestito privati.

² L'UCIAML è autorizzato in ogni momento a verificare l'esistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione presso le imprese private di collocamento e personale a prestito.

Art. 8 Cauzione

¹ Le cauzioni secondo l'articolo 14 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC)⁴⁾ devono essere prestate all'Amministrazione delle finanze dei Grigioni.

² Il tasso d'interesse per le cauzioni in contanti si conforma all'articolo 47 capoverso 3 dell'ordinanza relativa alla legge sulla gestione finanziaria⁵⁾.

¹⁾ RS [837.0](#)

²⁾ RS [837.0](#)

³⁾ RS [837.0](#)

⁴⁾ RS [823.11](#)

⁵⁾ CSC [710.110](#)

Art. 9 Obbligo di notifica dei datori di lavoro

¹ Le notifiche dei datori di lavoro da effettuarsi secondo le prescrizioni federali relative a licenziamenti di lavoratori e a chiusure di aziende, nonché alla statistica del mercato del lavoro devono essere inoltrate all'UCIAML.

² In tempi con un'elevata disoccupazione il Governo può introdurre l'obbligo di notificare tutti i posti vacanti.

3. Disposizioni finali

Art. 10 Abrogazione del diritto previgente, entrata in vigore

¹ La presente ordinanza sostituisce le disposizioni esecutive del 19 febbraio 2002³⁾ ed entra in vigore⁴⁾ dopo l'approvazione da parte della Confederazione⁵⁾ insieme alla legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione⁶⁾.

³⁾ AGS 2002, FUC_693

⁴⁾ 1° gennaio 2010

⁵⁾ Approvata dalla Confederazione il 28 agosto 2009

⁶⁾ CSC [545.100](#)

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
30.06.2009	01.01.2010	atto normativo	prima versione	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	30.06.2009	01.01.2010	prima versione	-